

CAPITOLATO SPECIALE - PARTE AMMINISTRATIVA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “SANBÀPOLIS”

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ	3
ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO.....	4
ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	4
ART. 5 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	4
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	5
ART. 7- DURATA	6
ART. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO E TARIFFE D’USO	6
ART. 8 BIS – REVISIONE DEI PREZZI ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE	8
ART. 9 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 10 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
10 BIS – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	9
ART. 10 TER – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 11 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ.	10
ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	10
ART. 13bis – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	11
ART. 14 – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 15 –VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO	12
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	12
ART. 17 – SUBAPPALTO	13
ART. 17 BIS – PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBCONTRAENTI.....	13
ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI	13
ART. 19 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO	14
ART. 20 – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL’APPALTO	14
ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI.....	15
ART. 21 BIS – CLAUSOLE SOCIALI ULTERIORI	16

ART. 21 TER – OBBLIGHI DI ASSUNZIONE (INCREMENTO OCCUPAZIONALE GIOVANILE E DI GENERE)	17
ART. 22 – SICUREZZA	17
ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	17
ART. 24 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	18
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
ART. 26 - GARANZIA DEFINITIVA	18
ART. 27 – OBBLIGHI ASSICURATIVI	19
ART. 28 – PENALI.....	19
ART. 28 bis – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE	20
ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 30 – RECESSO.....	22
ART. 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	22
ART. 32 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	22
ART. 33 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	23
ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI.....	24
ART. 35 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....	24
ART. 37 – NORMA DI CHIUSURA.....	24

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione tecnico-amministrativa ed economica della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa (spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.), del campo di gioco polivalente, della sala fitness, del soppalco e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis", sito in Trento, via della Malpensada – p.ed. 6991 e 6992 c.c. Trento – di proprietà di Opera Universitaria. La CPV/Categoria merceologica inerente all'oggetto della gara è la CPV 92600000-7.
2. La finalità perseguita dalla stazione appaltante è di dare attuazione a quanto previsto all'art 2 c. 2 della legge istitutiva di Opera Universitaria (l.p. 9/91) e di ottenere una gestione efficiente dell'impianto di cui al precedente comma 1.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso gli ambienti evidenziati nelle planimetrie allegate al presente Capitolato (allegati 1-4).
2. L'appalto include la disponibilità del 50% (cinquanta per cento) dei posti auto (localizzati a nord) presenti nel parcheggio interno dell'immobile. In caso di necessità e in accordo con Opera Universitaria detta percentuale potrà essere modificata.
3. La gestione comprende altresì la sorveglianza e la custodia delle zone individuate al comma 1 e delle relative attrezzature, le opere di manutenzione ordinaria, l'assistenza agli utenti ed atleti ed ogni attività tesa a promuovere le attività svolte nella struttura, anche proponendo un'offerta sportiva diversificata.
4. L'Operatore Economico si impegna a destinare i locali di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente ad uso sportivo sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e delle particolari condizioni contenute nel presente Capitolato nonché nel Capitolato tecnico, salvo casi formalmente autorizzati da Opera Universitaria.
5. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto dell'Operatore Economico, tale comportamento sarà considerato come causa di risoluzione dal contratto d'appalto con immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
6. L'Operatore Economico deve garantire l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato per 7 (sette) giorni alla settimana; eventuali chiusure straordinarie dovranno essere concordate con Opera.
7. L'orario di apertura della **palestra di arrampicata** è stabilito dalle ore 12 (dodici) alle ore 22 (ventidue) ad esclusione dei sabati e delle domeniche in cui l'orario di apertura è stabilito dalle ore 9 (nove) alle ore 22 (ventidue). Tali orari potranno essere incrementati in caso di offerta in sede di gara. Per una mensilità, che verrà individuata dall'Amministrazione in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto (presumibilmente giugno o settembre) l'orario di apertura è stabilito dalle ore 16 (sedici) alle ore 22 (ventidue).
8. L'orario di apertura del **campo di gioco polivalente**, del soppalco e della sala fitness è stabilito dalle ore 9 (nove) alle ore 23 (ventitre) tutti i giorni; la sala fitness potrà essere chiusa in concomitanza di partite ufficiali di campionato che si svolgono nel campo polivalente. Per una mensilità, che verrà individuata dall'Amministrazione in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto (presumibilmente giugno o settembre) l'orario di apertura è stabilito dalle ore 16 (sedici) alle ore 22 (ventidue). Su richiesta di Opera il gestore dovrà modificare tali fasce orarie per consentire il rispetto delle autorizzazioni d'uso della struttura già emesse dal precedente gestore e non scadute, nel rispetto comunque del monte ore complessivo di apertura della struttura per l'intero periodo di validità del contratto.

9. L'Operatore Economico si impegna a garantire l'accesso alla struttura da parte degli atleti per le attività di preparazione e di sistemazione dell'impianto nei 15 minuti precedenti e nella mezz'ora successiva all'orario di prenotazione dell'impianto per gli allenamenti e del tempo necessario al riscaldamento nel caso di partite.
10. L'Operatore Economico deve tracciare minimo 6 (sei) nuove vie di arrampicata con la corda al mese, nonché almeno 10 (dieci) nuove vie di arrampicata senza la corda (vie di bouldering) al mese, fatto salvo un numero superiore offerto in sede di gara; l'Operatore Economico deve rendere possibile la loro identificazione. Ai fini della verifica del rispetto di quanto contenuto nel presente comma e di quanto previsto al successivo art. 26 comma 4, l'Operatore economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante con congruo preavviso l'effettuazione delle operazioni di tracciatura.
11. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico, della documentazione di progetto e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica.

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto previsto nel Capitolato tecnico e a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Opera Universitaria, allo scopo di permettere lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, affida all'Operatore Economico, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e riconoscendo le stesse in perfetto stato di conservazione e di manutenzione e adatte all'uso convenuto, le aree come individuate all'art. 1 del presente Capitolato e i relativi beni di pertinenza, arredamento e attrezzature
2. La stazione appaltante provvede inoltre alle manutenzioni di propria competenza secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico.

ART. 5 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge

- provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;*
- b. il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d. la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - e. il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - f. la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - g. il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - h. le norme del codice civile;
 - i. Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare d.d. 29.01.2021 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- 2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente Capitolato, il Capitolato tecnico e il Contratto di designazione a Responsabile esterno del Trattamento dei dati”

- la documentazione di progetto comprendente anche la Relazione generale illustrativa e il Documento di Stima economica inerente al costo della manodopera (art. 41 commi 13 e 14 del D.lgs. 36/2023 e art. 4 bis dell'All. I.7 del D.lgs 36/2023)
 - l'offerta tecnica dell'Operatore economico;
 - l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - il Documento di Valutazione dei Rischi interferenti (D.U.V.R.I.);
 - in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
 - in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - l'elenco del personale impiegato nella gestione uscente (Tabella "A")
 - la dichiarazione resa in sede di gara di accettazione da parte dell'Operatore economico delle clausole sociali
 - la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare d.d. 29.01.2021.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 7- DURATA

1. La gestione avrà durata di 8 (otto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione, di 8 mesi, decorre dalla data del verbale di consegna e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.
4. La struttura resterà chiusa al pubblico e l'Operatore Economico non percepirà compenso alcuno dall'1 luglio al 31 agosto. Tale chiusura non rientra nel calcolo della durata del contratto d'appalto.
5. Oltre che per conclusione del contratto, per perimento del patrimonio affidato e per il fallimento del soggetto Aggiudicatario, l'appalto può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento.
6. Alla conclusione della gestione, Opera Universitaria o il nuovo gestore subentra all'Aggiudicatario nella titolarità delle autorizzazioni d'uso della struttura (allegato).
7. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
8. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

ART. 8 – IMPORTO DEL CONTRATTO E TARIFFE D'USO

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati, si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Per lo svolgimento del servizio, a completo compenso di tutti gli oneri che assumerà con la gestione degli impianti di cui al presente Capitolato, all'Operatore Economico spetterà il prezzo posto a base di gara pari ad € 218.650,99 (duecentodiciottomilaseicentocinquanta/99), decurtato dell'eventuale ribasso offerto, oltre ad € 456,71 (quattrocentocinquantasei/71) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Dal corrispettivo verrà detratto l'importo derivante dalla riscossione, da parte dell'Operatore Economico, delle tariffe d'uso pagate dai fruitori della struttura a seguito di emissione di regolare documento di spesa. Opera Universitaria procederà ad effettuare periodici controlli sulla corrispondenza tra quanto riscosso e quanto comunicato utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei (anche mediante richiesta di visura di registri, scritture contabili, di verifica dei registratori di cassa, ecc.).
4. Le utenze dell'immobile per energia elettrica, acqua, pompe di calore e le spese generali (ascensore) sono a carico di Opera Universitaria.
5. In caso di eccedenza tra quanto riscosso e quanto spettante all'Operatore Economico per la gestione del servizio, l'importo in eccedenza verrà versato ad Opera Universitaria quale rimborso per le spese di cui al comma precedente.
6. I costi della sicurezza per l'appalto oggetto della gara sono pari € 456,71 (quattrocentocinquantasei/71) per la durata dell'appalto di cui all'art. 4, come da Documento di Valutazione dei Rischi interferenti.
7. L'Operatore economico deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso del campo di gioco polivalente oneri fiscali **esclusi**:

società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 35,00/ora
tesserati Unitrento sport	€ 33,00/ora
privati	€ 61,50/ora
8. L'Operatore economico deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso del soppalco oneri fiscali **esclusi**:

società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 18,50/ora
tesserati Unitrento sport	€ 16,50/ora
privati	€ 33,00/ora
9. L'Operatore economico deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso, a persona, della sala fitness oneri fiscali **esclusi**:

ingresso singolo giornaliero	€ 8,00
10 ingressi singolo giornaliero	€ 75,00
abbonamento singolo mensile	€ 60,00
ingresso singolo giornaliero tesserato Unitrento sport	€ 4,00
10 ingressi singolo giornaliero tesserato Unitrento sport	€ 35,00
abbonamento singolo mensile tesserato Unitrento sport	€ 30,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 6,00
10 ingressi singolo giornaliero ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 55,00
abbonamento singolo mensile ridotto per società sportive, associazioni sportive e federazioni	€ 40,00
10. L'Operatore economico deve provvedere ad applicare le seguenti tariffe d'uso della palestra di arrampicata indoor oneri fiscali **inclusi**

ingresso singolo giornaliero adulti	€ 12,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per soci CAI/SAT-FASI-AVS OVER 65 – Under 18	€ 10,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per guide alpine-istruttori CAI/FASI- accademici del CAI- studenti universitari	€ 8,00
ingresso singolo giornaliero ridotto offerta famiglia 4 unità	€ 30,00
ingresso singolo giornaliero ridotto per junior di età inferiore a 14 anni compresi	€ 6,00
Ingresso gratuito ai bambini minori di 5 anni (compresi)	gratis

Ingresso mattina 3h dal lunedì al venerdì	€ 6,50
Ingresso 3h intero	€ 8,00
<i>per ogni ulteriori 30 minuti</i>	€ 2,00
Ingresso 3h ridotto (studenti universitari e under 14)	€ 5,50
<i>per ogni ulteriori 30 minuti</i>	€ 2,00

11. Per le attività destinate agli studenti e realizzate tramite il Centro Universitario Sportivo e/o Opera Universitaria nel campo di gioco polivalente, l'Operatore economico deve applicare le seguenti tariffe, oneri fiscali **esclusi**:

Attività agonistica	€ 9,40/ora
Partite (quota una tantum)	€ 20,40
Corsi, tornei, attività amatoriale	€ 17,00/ora

12. L'Operatore economico concorda con l'organizzatore la tariffa d'uso da applicare per l'utilizzo degli spazi per eventi e manifestazioni non sportive organizzate nel fine settimana, compatibilmente con le attività sportive programmate, con l'obiettivo della copertura dei costi in relazione agli spazi, alle attrezzature e all'impiego di personale necessario.

13. L'Operatore economico deve provvedere ad applicare le tariffe d'uso per eventuali altri spazi utilizzati in condivisione, con l'obiettivo della copertura dei costi.

14. L'Operatore economico e Opera Universitaria, in accordo, potranno applicare degli sconti per accordi con terzi che prevedano un utilizzo delle strutture superiore a 300 ore annue.

15. L'Operatore economico si impegna a concedere gratuitamente ed in via prioritaria a Opera Universitaria le aree di cui all'art. 1, nel caso di manifestazioni dalla stessa organizzate e comunque ogniqualvolta Opera Universitaria lo richieda nel numero massimo di n. 2 giornate durante la validità del contratto d'appalto.

ART. 8 BIS – REVISIONE DEI PREZZI ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire

2. L'indice di riferimento è il seguente: Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi)

3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.

3 bis. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

4. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

6. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

7. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 10 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.
6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
7. All'atto della riconsegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza dello stesso, che terrà conto del normale deperimento d'uso.

10 BIS – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 125 in combinato disposto con l'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, dato atto che l'oggetto dell'appalto non rientra nelle fattispecie escluse, è riconosciuta all'Operatore economico a titolo di anticipazione una somma, pari al 20% per cento dell'importo originario di contratto.
2. L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione in conformità all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 10 TER – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico a cadenza quadrimestrale posticipata, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4 del presente Capitolato in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. Detta cadenza potrà essere modificata in bimestrale previo accordo tra le Parti.
- 1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità in corso di esecuzione avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.
11. All'esito positivo della verifica di conformità finale il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità finale a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità finale con esito positivo il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

ART. 13bis – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.
2. In particolare l'Operatore economico si impegna a condividere con la stazione appaltante i riepiloghi di incasso relativi alla struttura.

ART. 14 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto
4. L'Operatore Economico è obbligato a fornire al personale di Opera Universitaria addetto ai controlli la massima collaborazione, consentendo allo stesso in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli impianti sportivi e fornendo ogni documentazione e informazione completa e veritiera che il personale addetto ai controlli ritenga opportuno acquisire.
5. Opera Universitaria si riserva la facoltà di realizzare sistematiche indagini sulla soddisfazione dell'utenza, in qualità di singoli o associazioni, dandone successiva informazione all'Operatore Economico.

ART. 15 –VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

3. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 17 – SUBAPPALTO

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:
 - a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
 - b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto;
 - c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.
3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.
5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto, nonché all'integrale rispetto di quanto disposto all'art. 119 e da altri articoli del codice in tema di subappalto, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

ART. 17 BIS – PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBCONTRAENTI

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e

salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 19 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.
2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 4. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 20 – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto

sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 29 febbraio 2024. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A" (allegato 5).

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Operatore economico indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Operatore economico invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente Capitolato.
4. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
5. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
6. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Capitolato.

ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero

ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura di una unità lavorativa. Nella tabella A allegata al presente Capitolato è presente una unità di personale in tale situazione soggettiva. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 o comma 4 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

ART. 21 BIS – CLAUSOLE SOCIALI ULTERIORI

1. L'Operatore economico è tenuto ad adempiere all'obbligo assunto in sede di gara di assicurare una quota pari ad almeno il 30%, delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

2. L'Operatore economico, che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell'Operatore economico, alle rappresentanze sindacali aziendali ed al Consigliere/alla Consigliera regionale di Parità ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'Operatore economico è, altresì, tenuto a consegnare, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa da parte dell'Operatore economico anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, al seguente indirizzo: ufficio.disabilita@pec.governo.it.

4. In caso di inadempimento si applicano le seguenti penali

Inadempimento contestato	Quantificazione penale
1. Inadempimento dell'obbligo di assicurare la quota del 30% (trenta per cento) di cui al comma 1 del presente articolo 21 bis.	1. Penale pecuniaria dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo
2. Inadempimento dell'obbligo di consegna della relazione di genere di	2. Penale pecuniaria dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale,

cui al comma 2 del presente articolo 21 bis.	dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo
3. Inadempimento dell'obbligo di consegna della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.	3. Penale pecuniaria dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, dovuta per ogni giorno successivo di accertato inadempimento dell'obbligo.

ART. 21 TER – OBBLIGHI DI ASSUNZIONE (INCREMENTO OCCUPAZIONALE GIOVANILE E DI GENERE)

1. Gli operatori economici si impegnano ad assicurare la quota percentuale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile prevista nel bando di gara o nell'offerta, in conformità all'art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

2. Trova applicazione la disciplina contenuta nel Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC."

ART. 22 – SICUREZZA

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

5. L'Operatore economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante con congruo preavviso l'effettuazione delle operazioni previste all'art. 2 comma 11 del presente Capitolato al fine di consentire le verifiche previste dall'art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

ART. 24 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato 6 "Contratto di designazione a Responsabile esterno del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.
3. Poiché prima del trattamento dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere concluso prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

ART. 26 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4bis del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.
Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola

scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riportare alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG. [e il CUP se necessario]

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

ART. 27 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo l'Operatore economico dovrà dimostrare di possedere con primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'Operatore Economico o da persone di cui l'Operatore Economico è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto), in cui venga esplicitamente indicato che Opera Universitaria viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura:
 - a) dei danni procurati ai locali nei quali viene eseguito il servizio,
 - b) dei danni alle cose e/o opere di terzi in consegna all'Operatore Economico quali beni strumentali o con le quali o sulle quali si esegue l'attività oggetto del presente Capitolato, fermo restando che la garanzia opera per i danni alle cose mobili e/o immobili di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dell'appalto.
5. La polizza RCT dovrà essere stipulata con massimali di assicurazione RCT non inferiori a € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro con i limiti di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per persona deceduta o lesa e di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per danni a cose o animali, RCO € 6.000.000,00 (seimilioni/00) con limite per persona di € 1.500.000,00.
6. Opera Universitaria è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

ART. 28 – PENALI

1. In caso di ritardo nell'avvio del servizio è applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare a Opera Universitaria per e/o a causa dell'inadempimento, sono previste le seguenti penali:

- per ogni inosservanza del rispetto delle misure igienico – sanitarie verrà applicata una penale di € 1.000,00
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Operatore Economico a seguito di invito – diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere;
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Amministrazione, verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle opere;
- per ingiustificata chiusura degli impianti nei periodi di apertura obbligatoria e/o per mancata attivazione dei servizi previsti (ivi compresi quelli di cui all'offerta tecnica), verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00;
- per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato e dal Capitolato tecnico in merito al personale, verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni contestazione da parte dell'Amministrazione;
- per mancato positivo riscontro alle lamentele dell'utenza per le quali si è verificata la giusta causa da parte dell'Amministrazione, verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni singolo caso;
- per l'applicazione di prezzi all'utenza superiori a quelli stabiliti nel presente Capitolato o concordati con l'Amministrazione, si applicherà una penale di € 200,00 per ogni violazione accertata;
- per la tenuta di un comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto, o verso gli incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato dell'Operatore Economico, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;
- per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto, verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni singolo caso;
- per ogni lieve inadempimento contestato dall'Amministrazione agli obblighi nascenti dal Capitolato non previsti nei punti sopra elencati e non considerati dall'Amministrazione quali cause di risoluzione del contratto, verrà applicata una penale di € 100,00.

3. Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.

6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 28 bis – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l’adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
2. In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:
 - guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L’Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell’esecuzione di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell’esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.
7. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - frode perpetrata, a qualsiasi titolo, da parte dell’Operatore economico nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ingiustificata sospensione del servizio;
 - subappalto non autorizzato;

- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente Capitolato;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14 comma 3 del presente capitolato;
 - applicazione di penali tale da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
 - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 (quindici) giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - la mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
3. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nell'ipotesi disciplinate dall'art. 99 comma 3 bis del D.lgs. 36/2023.
 4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso anche per mera tolleranza nei confronti dell'Operatore economico.

ART. 30 – RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

ART. 32 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Opera Universitaria di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Universitaria di Trento e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Opera Universitaria di Trento (...).”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto, ove previsto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. “a cascata”, si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

ART. 33 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il

subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

3. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023

ART. 35 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 che trova applicazione anche al personale degli enti pubblici strumentali della Provincia, e quindi al personale di Opera Universitaria, e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 37 – NORMA DI CHIUSURA

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

Allegati:

all. 1-4: planimetrie

all. 5: Tabella A personale

all. 6: Contratto di designazione a Responsabile esterno del Trattamento dei dati

all. 7 Autorizzazioni d'uso della struttura